

XCIH.

TORNATA DEL 12 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Discussione del progetto di legge sulle pensioni agli impiegati civili — Approvazione degli articoli dall'1 al 6 — Spiegazioni del Commissario Regio, e approvazione dell'articolo 7 — Lettura di una petizione e dichiarazioni del Senatore Castelli E. (Relatore) — Parole del Senatore Lauzi a sostegno della petizione — Osservazioni del Senatore Di Revel sulle modificazioni proposte a parecchi articoli della legge — Avvertenza del Ministro degli Affari Esteri e del Senatore Di Pollone sull'aggiunta dell'Ufficio Centrale all'articolo 8 — Risposta del Relatore — Sospensione della votazione sulla detta aggiunta — Approvazione degli articoli dall'8 al 10 — Dichiarazione del Relatore sull'emendamento all'articolo 11 — Obiezioni del Regio Commissario — Reiezione dell'emendamento ed approvazione degli articoli 11 al 15 — Appunti del Regio Commissario sull'emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 16 — Osservazioni del Relatore — Parole del conte Di Revel — Reiezione dell'emendamento e approvazione degli articoli dal 16 al 20 — Cenno di una petizione su questo articolo — Approvazione dell'articolo 21 — Avvertenza del Senatore Di Pollone sull'articolo 22 — Risposta del Regio Commissario — Approvazione degli articoli 22 e 23 — Ritiro dell'aggiunta a questo articolo — Approvazione degli articoli dal 24 al 34 — Proposta del Senatore Arrivabene — Parole del Relatore sull'articolo 35 — Chiarimenti del Regio Commissario — Ritiro dell'emendamento dell'Ufficio Centrale a questo articolo e sua approvazione — Dichiarazione del Relatore sull'emendamento all'articolo 36 — Risposta del Regio Commissario — Reiezione dell'emendamento — Approvazione degli articoli 36, 37 e 38 — Cenno di una petizione — Approvazione dell'articolo — Ritiro dell'emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 39 non che di quello all'articolo 8 rimasto in sospeso — Osservazioni dei Senatori Lauzi e di Revel — Approvazione dell'articolo — Cenno di una petizione sull'articolo 40 — Approvazione degli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 — Cenno di una petizione sull'articolo 45 — Approvazione di esso e dell'intero progetto a squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, degli Affari Esteri, dell'Istruzione Pubblica, e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA PENSIONE AGLI IMPIEGATI CIVILI.

(V. Atti del Senato, N. 2^{ter})

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per le pensioni agli impiegati civili.

Il Commendatore Magliano è stato nominato Regio Commissario per sostenere la discussione di questo progetto di legge.

Rammento al Senato che, quando venne per la prima volta in discussione questo progetto di legge, già si è data lettura del Reale Decreto che nominava il prelodato signor Commendatore Magliano a Regio Commissario.

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda altrimenti la parola sulla discussione generale, passerò immediatamente a dar lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione :

» a) Gli impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio;

» b) Quelli che dopo 25 anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

» c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici. »

(Approvato.)

« Art. 2. L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi. »

(Approvato.)

« Art. 3. Ha diritto ad essere collocato a riposo col l'indennità di cui all'art. 22:

» a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

» b) L'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto reale se l'impiegato fu nominato per Decreto reale, con Decreto ministeriale per gli altri, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera o delle rispettive Presidenze per gli impiegati addetti al Parlamento. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

» Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto reale dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

(Approvato.)

« Art. 6. Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che nominati dal Governo sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

» Gli impiegati, gli uscieri ed i commessi del Parlamento, i ricevitori del registro e bollo e i conservatori della ipoteche, sebbene retribuiti solamente con uggio, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Commissario Regio. Io dichiaro che in proposito di questo articolo, il divisamento del Ministero è perfettamente uniforme a quello espresso dall'Ufficio Centrale.

Gli uscieri ed i commessi del Parlamento non essendo sottoposti alla legge sulla ritenuta per le pensioni, non erano compresi nella disposizione generale della prima parte dell'art. 6. Era perciò necessario che di essi si facesse menzione esplicita nella seconda parte di questo articolo medesimo. Eguale necessità non esisteva per gli uscieri e commessi dei Ministeri e delle altre amministrazioni dello Stato, siccome quelli i quali ricevendo uno stipendio fisso, ed essendo sottoposti alla legge sulla ritenuta per le pensioni, sono evidentemente compresi nella predetta disposizione generale della prima parte dell'articolo. Egli è perciò che nella seconda parte dell'articolo si parla solamente degli uscieri e commessi del Parlamento e non degli uscieri e commessi delle altre amministrazioni dello Stato.

È evidente che il non avere parlato di questi ultimi non può mai menare alla conseguenza che non abbiano diritto a pensione, poichè è incubitato che essi sono veramente impiegati civili dello Stato, giusta la prima parte dell'articolo.

Presidente. L'Ufficio Centrale si tiene per soddisfatto?

Senatore Castelli E., Relatore. Perfettamente.

Presidente. Se non si domanda la parola, metto ai voti l'art. 6.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Del servizio utile al conseguimento della pensione.

« Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od ai suoi uffici, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altro equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti. »

(Approvato.)

« Art. 8. Il tempo del servizio prestato dai professori nelle Università del Regno, nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori sarà aumentato di un quinto, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni 35. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone la seguente aggiunta:

« Quanto agli agenti consolari di prima categoria continuerà ad osservarsi il prescritto nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge sui consolati all'estero del 15 gennaio 1858. »

Senatore Castelli E., Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castellì E., Relatore. Relativamente alla prima parte delle disposizioni di quest'articolo, è stata presentata una petizione sottoscritta da undici professori dell'Università di Pavia.

Credo mio dovere darne lettura al Senato acciò ne faccia il conto che possa meritare.

Pavia, 22 gennaio 1864.

« Signori Senatori,

« L'articolo 8 del progetto di legge sulle pensioni dà luogo ad un grave inconveniente, anzi ad una ingiustizia.

» Si supponga che due professori abbiano incominciata la loro carriera l'uno a 34, l'altro a 35 anni, e che cessino amendue dal servizio all'età d'anni 65: il primo non potrà far valere nella liquidazione della sua pensione che i 31 anni, durante i quali ha prestato effettivamente servizio; non così l'altro il quale farebbe valere in vece un periodo di ben 36 anni.

» Ma vi ha di più, perchè se la malferma salute costringerà quei due professori a ritirarsi all'età di 58 anni, il primo non potrà contare che 24 anni di servizio, e non avrà diritto a nessuna pensione, il secondo, che ha servito un anno meno, ne conterà 28, e godrà della pensione. E se essi professori morissero alla detta età, chi ha servito meno, lascerà diritto di pensione alla famiglia, non così quello che ha servito di più.

» Lasciano i sottoscritti pensare al Senato se questa non sia veramente una ingiustizia più che un inconveniente.

» Per ciò i sottoscritti crederebbero di mancare al loro dovere come cittadini se ristessero dal porgere istanza a voi, illustri Senatori, perchè sia rimosso il lamentato difetto, aggiungendo all'articolo 8 suddetto poche parole per le quali si esprima che:

« Se la loro nomina sarà avvenuta prima dell'età di 35 anni, il tempo del loro servizio sarà pure aumentato di un quinto, quando essi vogliano computare il tempo del servizio utile per la pensione cominciando dal trentacinquesimo anno di età e non prima. »

» La cosa assai evidente per se stessa rende, a parere dei sottoscritti, inutile ogni maggior sviluppo e corredo di ragioni, e li tiene fiduciosi di vederla benignamente accolta. »

(Seguono le firme.)

A riguardo di questa petizione l'Ufficio Centrale si limita a fare presente al Senato, che nell'esaminare il progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, è stato suo proposito di non chiamare l'attenzione del Senato se non su quegli articoli i quali avevano subito una modificazione nell'altro ramo del Parlamento, e non entrare in ulteriore esame sovra quelli per i quali la votazione era stata uniforme tanto in un ramo quanto nell'altro del Parlamento. Quindi, siccome

la disposizione della quale si lagnano i professori sottoscritti alla petizione di cui ho dato lettura è stata votata in ambi i rami del Parlamento, per conseguenza l'Ufficio, senza entrare ad esaminare quanto di ragione vi sia nel richiamo che è fatto da questi professori, si rimette a questo riguardo semplicemente al senno del Senato.

Senatore Lauzi. Io avrei desiderato che l'opinione dell'Ufficio Centrale fosse stata manifestata sul merito di questa petizione, comunque poi credesse di fare una proposta che vi avesse relazione o stimasse astenersene.

« Sicuramente dal silenzio, e dal motivo, dirò, d'ordine per il quale l'Ufficio si astiene dal prendere in considerazione la domanda degli undici professori dell'Università di Pavia, ho da credere che se l'Ufficio fosse entrato nel merito, avrebbe probabilmente trovato degna di attenzione la domanda stessa.

In cosa consiste questa domanda?

Quei professori propongono, che si aggiunga a questo articolo di legge una disposizione per la quale il professore, che è stato nominato per primo impiego anche prima dei 35 anni della sua età, possa prevalersi del vantaggio di questa disposizione sempre che acconsenta di non calcolare il tempo di servizio utile che dal 35° anno di sua età, il che vuol dire, di rinunciare agli anni di servizio trascorsi prima dei 35 anni di età.

Io non farò notare che due cose.

La prima è, che veramente alta agli occhi lo sconcio della grande diversità che passa fra colui, che per avventura è nominato professore ai 35 anni appena compiuti, e colui che fosse nominato a 34 anni e mesi, poichè vi sarebbe una differenza di 4 o 5 anni nel loro servizio, come ha dimostrato la petizione, per ottenere gli stessi vantaggi.

Così a 56 anni quello nominato a 35 della sua età avrebbe già diritto alla pensione, e lascierebbe in caso di morte questo diritto alla sua famiglia, mentre quello nominato a 34 anni bisognerebbe che oltrepassasse i 59 anni della sua età per avere eguale diritto. L'altra osservazione è che i casi di applicazione saranno pochissimi. A prima vista si potrebbe credere che stiamo per fare un vantaggio a quei giovani che per avventura fossero nominati professori a 25 a 27 a 28 anni della loro età. Ma ciò non è. Quando uno fosse nominato a 30 anni o prima, non avrebbe più alcun vantaggio a prevalersi delle disposizioni di cui i professori invocano l'aggiunta.

Evidentemente non saranno che quelli nominati dal 31° al 35° anno di età, che godano veramente dei vantaggi dell'emendamento, per raggiungere l'epoca in cui si verifica il diritto a pensione. Dunque l'applicazione della proposta si verificherebbe pochissime volte, si applicherebbe solo in quei casi in cui la differenza è troppo saliente.

Per questi motivi, se l'Ufficio Centrale volesse prestarti benevola attenzione, io desidererei che l'Ufficio

stesso sorpassando quei motivi di mero ordine per i quali si è astenuto da una proposta, volesse almeno dire se credesse in merito la proposta accettabile, per questa ragione, che non si applicherebbe che a pochissimi casi, nei quali lo sconcio salta evidentemente agli occhi di ciascuno. E quando io fossi suffragato dall'opinione e dalle osservazioni in merito dell'Ufficio Centrale, forse mi farei ardito di formulare io stesso un emendamento nel senso proposto dai signori professori.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Prima che il Senato proceda oltre nella discussione di questa legge, parmi sia da vedere se debba la medesima subire altre modificazioni.

Io prego il Senato di considerare questa questione sotto un punto di vista che mi pare degno della sua attenzione.

Questa legge viene per la terza volta al Senato, essa subì modificazioni alla Camera dei Deputati, l'Ufficio Centrale ne propone altre, e il Senato ha udito testè che uno dei nostri Colleghi ha in mente di proporle ancora.

Se il Senato fa una o più modificazioni, non ci è più ragione per rifiutarne parecchie, e non sappiamo se le modificazioni proposte siano di semplice forma o di sostanza, comunque, la legge dovrebbe ritornare alla Camera dei Deputati. E in questo caso non sappiamo ancora, se ritornando colà, altre modificazioni non siano per farsi, o se verranno accettate quelle fatte in Senato. Intanto saranno trascorsi anni dacchè si pensa a fare una legge sulle pensioni, e sarà trascorso assai più di un anno dacchè questa legge è stata presentata al Parlamento. Intanto vi sono molti impiegati in disponibilità i quali si affretteranno di domandare il collocamento a riposo quando sapranno qual trattamento loro si è fatto.

Ond'io credo che se mai l'assioma, che il meglio è nemico del bene, può avere una pratica applicazione, egli è certamente nella legge che stiamo discutendo.

Certamente vi possono essere, e vi saranno ancora meude in questa legge, ma se noi vogliamo ora toglierle, teniamo in sospeso la non lieta condizione degli impiegati, ed intanto continuiamo a far pesare sul Bilancio dello Stato, che certo non ne ha bisogno, un onere dal quale sarebbe in parte sollevato, qualora la legge fosse approvata tal quale ci tornò dalla Camera dei Deputati.

Io non intendo pregiudicare il diritto che ha ciascun Senatore di fare osservazioni ed emendamenti, ciò di che prego il Senato, si è di badare alle conseguenze d'un solo emendamento che fosse recato alla legge.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Di Revel non toccano per nulla il merito della mia questione ed hanno una portata molto più vasta. Sicuramente io non avrei nemmeno fatta la riserva di

proporre un emendamento dal quale potesse dipendere il rinvio della legge all'altro ramo del Parlamento, se non avessi trovato nello stesso progetto dell'Ufficio Centrale alcune modificazioni, le quali non posso credere siano per essere tutte respinte dal Senato, e per le quali conseguentemente dovrebbe avere ugualmente luogo il rinvio della legge.

Ad ogni modo, per mostrare anche all'onorevole conte Di Revel, il cui voto è sempre per me rispettabile, che questa dichiarazione che faccio è vera, e siccome si tratterebbe di un'aggiunta, così mi riservo di riprendere quest'argomento anche ulteriormente e prima che sia finita la discussione della legge, stando intanto ad osservare se il Senato approverà o respingerà tutti, o parte degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, perchè quand'anche uno solo ne fosse adottato, non resterebbe più applicabile al mio emendamento l'osservazione fatta dall'onorevole conte Di Revel.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, comincerò dal mettere ai voti la prima parte dell'articolo, poi seguirà l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, che come tale può anche essere messa ai voti dopo approvata la prima parte dell'articolo.

Leggo la prima parte dell'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Esteri. Pregherei il Senato di voler rimandare ogni deliberazione intorno all'alineia proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo 8, dopo la discussione ed il voto degli altri articoli, e pregherei l'Ufficio Centrale di volervi accontentare.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io ho domandato la parola per pregare l'Ufficio Centrale a voler ritirare questa disposizione, la quale nulla cambia al suo intendimento, che è di conservare agli agenti consolari il disposto dell'ultimo capoverso della legge del 15 agosto (e non 15 gennaio) 1858; mentre se questa legge ha da rimanere in vigore, come io credo, quando non vi sia un'esplicita disposizione che venga ad abrogarla, il richiamo che se ne fa qui è perfettamente inutile.

Difatti, leggendo l'art. 43 dove si dichiarano abrogate le leggi ed i provvedimenti in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, non vedo che questa disposizione possa comprendere anche quella speciale della legge del 15 agosto 1858. Io credo che questa disposizione debba rimanere in vigore, ancora che non richiamata nuovamente in questa legge, perciò torerebbe, come dissi, inutile l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, la quale io poi respingerei per varii motivi,

ma segnatamente per quello accennato dall'onorevole conte Di Revel.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale permette che non ha nessuna difficoltà che la discussione di questo alinea, da lui proposto in aggiunta all'articolo 8, sia differita sino dopo la discussione degli altri articoli.

Intanto però si fa carico di rispondere fin d'ora alle osservazioni del signor conte Di Pollone, perchè qualora venisse accettata la sua proposta, non tratterebbesi più di semplice sospensione della discussione di quest'aggiunta, ma addirittura della sua soppressione, ed a questo proposito io dirò che l'Ufficio Centrale non crede che la cosa si passerebbe così facilmente nel senso supposto dallo stesso signor conte Di Pollone.

È ben vero che l'articolo 43 di questa legge dice che: « sono abrogate le leggi ed i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo; » ma non credo che ci voglia molto per persuadersi che, sebbene la legge del 15 agosto 1858 non sia una legge fatta nell'intento di regolare il diritto alle pensioni di riposo dei Consoli, ma sia fatta per ordinare il servizio dei Consolati, tuttavia, se in questa legge vi ha una disposizione, che in modo esplicito provvede circa ai diritti alla pensione, per necessità si intenderebbe in questa parte abrogata dall'articolo 43 della legge in discussione.

Almeno io credo che sarebbe così, e suppongo che la maggioranza de' miei Colleghi la pensino come me.

L'articolo 43 contempla « le leggi intorno alle pensioni » in genere non solo ma « le leggi che regolano esclusivamente le pensioni. »

Ora che cosa si è detto nell'articolo 4 della legge 15 agosto 1858 col primo alinea? Si è detto che « quanto agli agenti consolari di prima categoria, il servizio per gli effetti della pensione sarà calcolato coll'aumento del quinto per tutto quel tempo che avranno passato nell'Impero ottomano o negli Stati fuori d'Europa. »

Dunque ha attribuito loro un diritto che ha attinenza col diritto della pensione, e quindi se l'art. 43 abroga tutte le leggi che hanno attinenza alle pensioni, abroga anche in questa parte tassativamente la legge del 15 agosto 1858, e non mi potrei per conseguenza, nell'interesse della legge accontentare dell'interpretazione piuttosto larga che darebbe all'art. 43 il signor conte Di Pollone, e porto ferma opinione che se non si accetta dal Senato quest'aggiunta quando essa verrà in discussione, tutti i Consoli non potranno più invocare, lo dico fin d'ora schiettamente, l'alinea dell'art. 4 della citata legge 15 agosto 1858.

Per ora a nome dell'Ufficio Centrale mi limito ad aderire alla proposta del signor Ministro degli Esteri, perchè si sospenda la discussione di quest'aggiunta e

si passi senz'altro alla discussione dell'articolo successivo.

Presidente. Se non si domanda la parola contro la proposta di sospensione della discussione dell'aggiunta fatta all'articolo 8 dall'Ufficio Centrale e chiesta dal signor Ministro degli Esteri, si passa all'articolo 9 di cui do lettura.

« Art. 9. Il servizio prestato dai macchinisti, scalatori, guarda *tenders* delle strade ferrate sarà aumentato di due quinti. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

» Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna per i militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agli impiegati civili che avranno prestato servizio presso l'armata di terra come di mare. »

(Approvato.)

« Art. 11. Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia non sono computati.

» Nei casi di disponibilità, il tempo è valutato per intero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute è computato per metà. »

L'Ufficio Centrale contrappone a quest'articolo la seguente redazione :

« Art. 11. Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia non sono computati.

» Nei casi di disponibilità ed in quelli di aspettativa per motivi di salute il tempo è valutato per intero. »

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Prima di dare giustificazione al Senato dei motivi che hanno indotto l'Ufficio Centrale a proporre questo emendamento, debbo dichiarare in risposta alle osservazioni fatte dal Senatore Di Revel, che l'Ufficio Centrale appunto preoccupandosi dell'urgenza e della necessità che questa legge sia adottata perchè regoli uniformemente il diritto alla pensione di tutti gli impiegati, e riflettendo anche al triplicato passaggio che ha già fatto nei due rami del Parlamento, si è fatto un dovere di restringere il suo esame, come ho già accennato in principio, a quei soli articoli che, emendati dalla Camera, parevano a lui contenere qualche cosa che fosse meno giusta e meno opportuna; ed in ciò ha creduto di compiere un dovere strettissimo che gli era stato affidato dal Senato nel commettergli di esaminare questo progetto di legge. Nè poteva trattenersi da questo esame e dalle conseguenti proposte che ha fatto, la sola considerazione che vi potesse essere, per una parte, un maggiore ritardo a

che la legge fosse posta in esecuzione, e dall'altra, un rischio che nell'altro ramo del Parlamento non si accettassero gli emendamenti che esso veniva proponendo, qualora il Senato li adottasse.

La Camera dei Deputati nell'esaminare questo progetto di legge, vi ha apportato evidentemente delle migliorie; questo appare da parecchi degli emendamenti stati adottati e sui quali l'Ufficio Centrale non ebbe che ad associarsi ai voti dell'altro ramo del Parlamento.

Ma nell'esame di un progetto di legge che è abbastanza lungo e complicato, è parso all'Ufficio che mentre la Camera per un verso aveva migliorato la legge, per l'altro fossero sfuggite alle sue osservazioni alcune disposizioni che presentate nuovamente e più minutamente alla Camera stessa non dovrebbero trovare e non troverebbero, a senso dell'Ufficio Centrale, difficoltà ad essere accolte.

Dico questo specialmente per alcuni degli emendamenti sui quali darò più ampie spiegazioni, quando vengano in discussione.

Alcuni di questi emendamenti che furono adottati nell'altro ramo del Parlamento e che l'Ufficio Centrale non crede debbono egualmente adottarsi dal Senato, vennero accettati sovra equivoci di fatto. Ora è evidente che chiarito l'equivoco la Camera dei Deputati sarà lieta anzi di concorrere nel voto del Senato il quale abbia tolto l'equivoco; quindi, ripeto, non ha potuto fare tanta impressione sull'animo dell'Ufficio il timore che un nuovo esame potesse far fallire in certo modo la legge, ed è per questo che senza esitazione ha proposto i vari emendamenti che sono ora sottoposti al giudizio del Senato.

Ora dovrei entrare senz'altro a giustificare l'emendamento che si propone nell'alinea dell'art. 11, ma non avendo ancora il signor Commissario Regio dichiarato la sua intenzione a questo riguardo mi riserverò a parlare a questo proposito dopo che egli abbia espresso il voto del Ministero.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Esporrò brevemente al Senato i motivi per i quali la Camera dei Deputati crede di stabilire che nel caso di aspettativa per motivi di salute il tempo debba essere computato per metà nella liquidazione della pensione.

Intendeva evidentemente la Camera dei Deputati porre in armonia le disposizioni di questo articolo con quelle che sono già stabilite nella legge dell'11 ottobre 1863 sulla disponibilità, le aspettative, e i congedi degli impiegati civili.

In quella legge è prescritto, che l'impiegato il quale è collocato in aspettativa per motivi di salute non ha diritto all'intero stipendio, ma ad una quota solamente dello stipendio che non può esser minore di un terzo, nè maggiore della metà.

Sembrava quindi logico e coerente a quella disposizione il dire che anche nel caso di liquidazione della pen-

sione il tempo passato in aspettativa per motivi di salute si avesse a computare, non per intero, ma sibbene per una metà.

La ritenuta che si paga dagli impiegati sullo stipendio non è veramente un esatto corrispettivo della pensione, ma è pure uno degli elementi che debbono concorrere, perchè l'impiegato possa aver diritto a pensione.

Ora poichè l'impiegato, durante il tempo nel quale è in aspettativa per motivi di salute soggiace a ritenzione solo sulla metà dello stipendio e non sullo stipendio intero, non si può parimente computare per intero il tempo passato in stato di aspettativa.

A ciò credo che possa aggiungersi una considerazione anche più generale.

È utile, o Signori, il trovar modo perchè i casi di collocamento in aspettativa per motivi di salute non abbiano ad essere molto frequenti, imperocchè è assai facile nella pratica scambiare l'aspettativa per motivi di famiglia coll'aspettativa per motivi di salute; ed è provvido, e prudente consiglio il porre nella legge dei freni che possano valere ad impedire una soverchia larghezza in tali provvedimenti.

Prevedo però una obiezione per parte dell'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale potrà dire che secondo la stessa legge sulle disponibilità, l'impiegato in disponibilità per soppressione d'ufficio o per riduzione di ruolo organico non ha diritto che ad una metà dello stipendio. Eppure l'articolo 11 del progetto di legge in discussione dichiara che il tempo passato in stato di disponibilità o per soppressione di ufficio o per riduzione di ruolo organico è computato per intero.

Ma io credo che vi sia una grande differenza tra il caso della disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di ruolo, e il caso della aspettativa per motivi di salute. La disponibilità è un fatto che non solo non deriva da volontà alcuna dell'impiegato, ma deriva anzi da volontà del Governo. L'aspettativa per motivi di salute è una condizione di cose che se non deriva dalla volontà dell'impiegato, non deriva neanche dal fatto o dalla volontà del Governo.

Oltre a ciò è noto che nella condizione presente delle cose vi è un grandissimo numero d'impiegati in disponibilità, i quali per virtù delle disposizioni transitorie della legge dell'11 ottobre 1863, hanno diritto di continuare per un determinato tempo nel godimento dell'intero stipendio.

E finalmente l'impiegato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruolo organico può esser destinato in servizio temporaneo presso un ufficio qualunque dello Stato, anzi ha il dovere di prestar servizio temporaneo, dove gli sia ordinato. In questo caso riceve a titolo d'indennità l'altra metà dello stipendio, e così viene ad averla la percezione degli interi emolumenti di cui godeva nello stato di attività di servizio. E noti il Senato che anche su questa metà, che l'impiegato riceve a titolo d'indennità, egli è obbligato alla ritenuta come corrispettivo per la pensione.

Vi ha dunque differenze molto notevoli tra il caso di disponibilità per soppressione di impiego o per riduzione di ruolo organico e il caso di aspettativa per motivi di salute, ed è perfettamente logico che la legge distingua questi due casi anche per gli effetti della pensione.

Esposti così i motivi principali per i quali, a prescindere anche da quelli più generali di ordine finanziario, la Camera dei Deputati ha creduto di introdurre in questo articolo una disposizione differente da quella che era nel primitivo progetto, io prego il Senato a non approvare l'emendamento che è stato proposto dall'Ufficio Centrale. Ed aggiungerò anche, che quando il primitivo progetto fu compilato, e quando ebbe la prima volta l'approvazione del Senato non era ancora pubblicata nè esecutiva la legge dell'11 ottobre 1863, che ho citato dinanzi.

Confido che il Senato non vorrà, approvando l'emendamento proposto dall'Ufficio, provocare una nuova discussione su questo proposito innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Quando l'Ufficio Centrale si è fatto ad esaminare la nuova disposizione stata sostituita dalla Camera dei Deputati a quella stata adottata dal Senato, si è fatto carico di esaminare i motivi che avevano persuaso nell'altro ramo del Parlamento il proponente dello emendamento.

Principale se non esclusivo motivo della proposta fatta in quel ramo del Parlamento era un equivoco (ho già detto che alcuni emendamenti furono adottati in conseguenza di un equivoco, e questo era un equivoco), il proponente l'emendamento diceva alla Camera: « come volete, come vi pare giusto che si gravi lo Stato di un calcolo di servizio intero a favore dell'impiegato che è messo in aspettativa per motivi di salute, quando lo Stato ha già il carico gravissimo di surrogarlo e di pagare un altro stipendio? »

Questa considerazione sicuramente doveva fare una impressione e la fece, ma era, come dissi, un equivoco.

Chi proponeva questo emendamento, aveva dimenticato la legge, della quale ha fatto cenno l'onorevole Commissario regio, voglio dire la legge sulle aspettative e le disponibilità.

Secondo quella legge è stabilito, che nei casi di collocamento in aspettativa per motivi di salute, il quale può durare due anni, non si surroga l'impiegato collocato in aspettativa. Dunque lo Stato, lungi dal subire un aumento di spesa, fa un risparmio in quanto che quella stessa legge ammette il collocamento in aspettativa per motivi di salute, ma in questo caso ridurre a metà lo stipendio dell'impiegato, e non surrogandolo, risparmia la metà dello stipendio; dunque il motivo che determinava questo emendamento, mancava completamente.

Il Commissario regio ha benissimo soggiunto un'altra considerazione, che secondo lui fu la principale che mosse la Camera a limitare alla metà il tempo calcolabile all'impiegato posto in aspettativa, ed ha detto: la Camera ha pensato che la legge del 1863 sulle disponibilità ed aspettative limita già alla metà lo stipendio dell'impiegato, che è posto in questa condizione eccezionale, dunque per mettere in armonia le due leggi, era razionale che, a fronte di quella che limita alla metà lo stipendio, si stabilisse in questa, che anche il tempo si riducesse alla metà.

Ma in verità io non so come possa correre questo ragionamento; anzi dico che deve venirsi ad una conclusione diametralmente contraria. Se l'impiegato il quale ha la disgrazia di cadere ammalato, subisce già per conseguenza di una legge, che non dico che sia ingiusta, la diminuzione dello stipendio, non c'è ragione per cui debbasi fargli subire una seconda perdita col ridurgli della metà il tempo del servizio calcolabile per ottenere la pensione. È già molto che la disgrazia che soffre per malattia gli faccia perdere per tutto quel tempo in cui avrebbe bisogno di maggiori mezzi per curarsi, la metà dello stipendio ma ancora fargli perdere la metà del tempo utile per la pensione di riposo, non è mettere in armonia due leggi, è aggravare senza necessità la condizione di un disgraziato.

Epperò io non credo affatto sufficienti le ragioni che si sono opposte dal signor Commissario regio all'accettazione dell'emendamento che propone l'Ufficio Centrale, il quale d'altronde aveva quasi un debito, quando non si producevano ragioni gravissime per dimostrare che il voto del Senato era stato inopportuno, di mantenere il voto stesso. Ora queste ragioni di inopportunità non sono state nè addotte nè tanto meno provate. Che si faccia una distinzione fra un impiegato che si fa mettere in aspettativa per sue convenienze, sta benissimo, quello non merita favore speciale, ma il disgraziato che è infermo, non si sa il perchè debba essere pregiudicato doppiamente, e perchè vi debba essere una così sensibile differenza fra lui e quello che è messo in disponibilità.

Ma, si dice: quello che è messo in disponibilità cessa dal servire non per volontà propria ma per volontà del Governo. E quello che cessa di servire per infermità, non cessa sicuramente per volontà propria, ma cessa per una sventura, per forza maggiore. Sono due forze maggiori che lo costringono: una prende il punto di partenza dalla volontà del Governo, l'altra dalla sciagura; ma questo non cambia lo stato delle cose rispetto all'impiegato, poichè l'impiegato nonostante tutta la sua buona volontà è posto nella condizione di non poter continuare a servire. E perchè dunque una diversità di trattamento? Tutte queste ragioni furono dette in occasione della prima discussione della legge, ma mentre molti altri favori che si chiedevano a pro di varie classi di impiegati furono respinti dal Senato, sempre per la considerazione di non aggravare sover-

chiamente l'erario dello Stato, fu però trovato che era perfettamente giusto che a questi sciagurati fosse provveduto in un modo speciale, fosse provveduto in modo che mentre questi impiegati dovevano subire una perdita di stipendio, almeno il tempo che passavano curando la loro salute fosse integralmente calcolato per gli effetti della pensione.

In conseguenza di queste varie osservazioni che sottopongo al senno del Senato, io, a nome dell'Ufficio Centrale, non posso che persistere nelle conclusioni prese perchè questo emendamento venga approvato.

Presidente. Se non si domanda la parola rileggerò la prima parte dell'articolo sul quale non cade discussione.

(Vedi sopra.)

Chi approva questa prima parte dell'art. 11, si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti per primo l'emendamento dell'Ufficio Centrale all'alinea di quest'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Ora leggo l'alinea dell'articolo 11 del progetto ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di un anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato. »

(Approvato.)

« Art. 13. Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo, o altrimenti perde la qualità di impiegato, fino al giorno in cui viene riassunto, non è calcolato. »

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto. »

(Approvato.)

TITOLO III.

Delle pensioni degli impiegati.

« Art. 14. La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo. »

« Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni. »

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media non ecceda la somma di lire 3,000, e di due terzi per la somma eccedente. »

« Non saranno computate le indennità concesse per alloggio; assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili. »

(Approvato.)

« Art. 15. Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti. »

(Approvato.)

« Art. 16. Quando la media degli stipendii non superi lire quattromila, sarà accresciuta di un quinto, se l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbia ricevuto tale, che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media. »

« In questo ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni. »

L'Ufficio Centrale contrappone la seguente redazione:

« Art. 16. La media sarà accresciuta di un quinto quando l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio un aumento di stipendio che importi l'accrescimento di un quinto sulla media. »

« Non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni allorchè si fa luogo all'aggiunta del quinto sulla media degli stipendi. »

Commissario Regio. Io sono dolente di non potere accettare l'art. 16 che l'Ufficio Centrale vorrebbe sostituire a quello già votato dalla Camera dei Deputati. Mi permetterà il Senato innanzi tutto di fargli osservare che, dove approvasse l'articolo ora riprodotto dall'Ufficio Centrale, ne seguirebbero effettivamente degli sconci su di una scala molto vasta.

Si supponga un impiegato a 4,000 lire di stipendio, il quale per 12 anni non abbia avuto nessun aumento che equivalga al quinto della media. Questo impiegato se avrà compiti 40 anni di servizio, avrà diritto a conseguire la pensione liquidata sopra la media di 4,000 lire, aumentata del quinto, cioè sopra una media di 4,800 lire. Quindi la pensione, a cui egli avrà diritto, sarà raggiunta ai $4\frac{1}{5}$, cioè a lire 3,840.

Ma si supponga accanto a questo impiegato un altro anche a 4,000 lire di stipendio, che negli ultimi 12 anni della sua carriera avesse avuto degli aumenti progressivi di stipendio. Costui a 40 anni di servizio come l'altro non potrà liquidare la pensione che sopra una media solamente di 4,000 lire, ed avendo diritto ai $4\frac{1}{5}$ conseguirà una pensione non maggiore di lire 3,200; in altri termini conseguirà una pensione minore di quella che consegue l'altro in condizioni identiche.

Questo inconveniente, secondo la primitiva proposta, si avverava sopra vasta scala, vale a dire per tutti gli

impiegati provvisti di qualunque stipendio, fino a quello di lire 7,900. Invece, secondo la nuova disposizione approvata dalla Camera dei Deputati, questo inconveniente viene ristretto ad un piccolo numero di casi, cioè a quegli impiegati solamente provvisti da 3,300 a 4,000 lire di stipendio.

Pare a me di vedere in ciò un miglioramento che la Camera ha effettivamente introdotto in questo articolo della legge.

Ma l'Ufficio Centrale osserva che la limitazione introdotta dalla Camera dei Deputati fa sorgere un inconveniente che non derivava dalla prima redazione dell'articolo; imperocchè un impiegato con 4,000 lire di stipendio verrà a conseguire una pensione superiore a quella che verrebbe a conseguire un impiegato con 4,500 lire di stipendio posto in condizione uguale di non avere avuto aumento di stipendio negli ultimi dodici anni.

Questo inconveniente esiste, ma è egli veramente un inconveniente? O non è piuttosto una conseguenza necessaria ed inevitabile del limite che è stato imposto delle 4 mila lire?

Signori, tutte le volte che la legge prescrive un limite di somma o di tempo, ne derivano sempre tali conseguenze.

Io non citerò esempi di diritto comune quanto ai termini e alle prescrizioni. Non dirò neanche che secondo questo progetto di legge e tutte le altre leggi esistenti sulle pensioni un giorno di più o di meno nel computo degli anni di servizio fa acquistare o non acquistare diritto a pensione.

Mi limiterò a citare due esempi più speciali desunti da questo stesso progetto di legge in articoli già approvati da ambo i rami del Parlamento.

Il primo esempio lo desumerò dal limite delle lire 8,000: ognuno vede che così un alto impiegato, un magistrato con 15,000 lire di stipendio, come quelli che ne hanno 9, 10 o 12, non può avere una pensione superiore a L. 8,000, neanche quando il funzionario provvisto di stipendio superiore avesse un periodo maggiore d'anni di servizio. Ma oltre al limite delle L. 8,000, il Parlamento ha pure approvato un altro limite, cioè che la pensione non potendo giammai essere uguale all'intero stipendio, si debba limitare ai quattro quinti del medesimo.

Ora cosa avviene?

Avviene che posto il limite dei $\frac{4}{5}$, un impiegato il quale ha 40 anni di servizio in condizioni identiche, liquiderà in molti casi una pensione uguale a quella di chi ne ha soli 35; ed in altri casi, colui che ha 35 anni di servizio liquiderà una pensione superiore a quell'altro che ne ha 40.

Supponete, o Signori, un impiegato provvisto di stipendio di 2,000 lire a 35 anni di servizio. Egli avrà diritto alla pensione liquidata in ragione di $\frac{35}{40}$ quaresimesimi; vale a dire la sua pensione sarà uguale a lire 1750. Per contro, se questo medesimo impiegato

con due mila lire di stipendio abbia servito per 40 anni avrà diritto a $\frac{4}{5}$ dello stipendio intero, cioè avrà diritto alla pensione di lire 1,600; a una pensione minore di quella che conseguirebbe se avesse solo 35 anni di servizio. Se avesse 40 anni di servizio conseguirebbe una pensione eguale a quella che avrebbe se ne avesse solamente 32.

Ora, quando a questo e l'altro ramo del Parlamento hanno approvato per ragione di ordine superiore e di grande importanza, così il limite delle 8,000 lire, come quello dei $\frac{4}{5}$, non hanno certamente tenuto in conto le conseguenze che derivavano dalle limitazioni stesse. Imperciocchè, ripeto, la questione non sta negli inconvenienti, nelle conseguenze che derivano da un limite qualunque, ma unicamente nel vedere se il limite che la legge impone sia giusto e ragionevole. Quanto questo limite sia giusto non occorre tenere in calcolo gli effetti più o meno sfavorevoli che ne conseguono.

Ora, stando la questione veramente in questi termini, la limitazione introdotta dalla Camera dei Deputati è essa giustificata da ragionevoli motivi? Io credo che non si possa porre minimamente in dubbio la giustizia e la ragionevolezza dei motivi che la Camera dei Deputati ha avuto presenti.

Io non dirò che in questa determinazione abbia influito, come certamente dovrebbe influire presso il Senato, la considerazione dell'interesse finanziario: poichè se in una legge organica e duratura come questa, si ha a porre mente soprattutto alla giustizia e alla convenienza intrinseca delle sue disposizioni. Ma oltre all'interesse finanziario bisogna osservare che trattandosi di una finzione, per la quale ad un periodo effettivo di servizi si aggiunge un periodo di servizi non mai prestati, si deve questa finzione di diritto limitarla, quanto più strettamente è possibile, a quei soli casi in cui ne sia evidente la necessità e la giustizia.

Rendere regola generale in una legge, quello che può essere solo tollerato come eccezione, sarebbe certo sconvolgere il principio fondamentale della legge medesima. Ora, allorchè si tratta di impiegati con tenui stipendi, è conveniente che il legislatore abbia dei riguardi maggiori; ma questi riguardi non è giusto che gli abbia anche a favore di impiegati che sono provvisti di larghi assegnamenti. Gli impiegati, i quali per dodici anni non abbiano avuto aumento alcuno di stipendio, si possono distinguere in due categorie: quelli della prima categoria sono impiegati i quali occupano un ufficio che per la sua stessa natura non dà luogo a carriera progressiva. Essi rimangono stazionari, e sono d'ordinario provvisti di stipendi molto tenui. Tali sono, a modo d'esempio, gli insegnanti o professori nelle scuole secondarie.

Ma vi hanno impiegati di un'altra categoria, cioè impiegati i quali hanno incominciato a prestar servizio in una carriera che di sua natura è progressiva, ma quando sono arrivati al punto estremo della carriera, si arrestano naturalmente perchè sono arrivati ad avere

il massimo grado che in quell'ordine di funzionari pubblici è stabilito. Tali sono, per esempio, i capi di divisione de' Ministeri.

È giusto che la legge venga in soccorso degli impiegati della prima categoria, i quali hanno un ufficio stazionario e sono provveduti di tenue stipendio, ma non mi pare che concorrano le medesime ragioni, perchè lo stesso beneficio si accordi ancora a quelli che hanno percorso una carriera progressiva, che hanno goduto i vantaggi di questa progressività, e si arrestano naturalmente per molti anni al termine di essa dopo che l'hanno raggiunto.

È da queste considerazioni che la Camera dei Deputati partiva, allorchè non rigettando interamente, come a strettissimo rigore qualcuno pur proponeva, l'aumento fittizio del quinto sulla media per gli impiegati che non avessero avuto aumento di stipendio negli ultimi 12 anni di servizio, limitava però questo aumento fittizio a quei casi che sembravano degni di un riguardo maggiore di equità, ai casi in cui l'impiegato fosse provvisto di stipendio la cui media non superi 4000 lire.

Avendo dunque dimostrato che l'inconveniente che si rileva come conseguenza di questa disposizione non è un inconveniente speciale, proprio di essa, ma è una conseguenza necessaria di qualunque limite che si ponga dalla legge, e avendo anche sottoposto al Senato i motivi di convenienza e di giustizia per i quali la limitazione è stata introdotta, io prego il Senato di voler approvare l'articolo come è stato già votato dalla Camera dei Deputati, e non secondo la nuova proposta che è dall'Ufficio Centrale presentata.

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Ho già osservato al Senato, che l'Ufficio nel proporre le varie modificazioni che si vedono nel progetto, ha creduto di adempiere ad un dovere strettissimo. D'altra parte nella relazione che lo precede sono stati, ci pare, abbastanza distesamente svolti i motivi delle proposte fatte, quindi mi limiterò a poche osservazioni in risposta ai ragionamenti svolti dal signor Commissario regio.

La prima considerazione posta innanzi dal signor Commissario regio, per dimostrare al Senato la convenienza di respingere l'emendamento, sta in ciò, che se nella disposizione adottata dall'Ufficio Centrale vi è un inconveniente, uguali inconvenienti presentano varie altre disposizioni della legge.

Quest'argomento servirebbe meglio per il mio assunto che per il suo: appunto perchè in una legge vi sono dei difetti forse inevitabili, se trovo un difetto evitabile devo, con tanta maggior cura toglierlo di mezzo; ora tutto starebbe nel provare: 1°, se il difetto esista e sino dove si estenda; 2°, se sia possibile, dirò di più, se sia facile emendarlo.

Esiste il difetto? Lo stesso signor Commissario regio lo ebbe ad ammettere. Ma perchè il Senato si penetri della sua importanza mi basterà ripetere ciò che è detto nella relazione, che cioè, l'impiegato il

quale è giunto ad ottenere uno stipendio di 4000 lire acquista il diritto ad una pensione di L. 3840, e l'impiegato invece che è giunto a meritarsi uno stipendio di L. 4500, quando sarà giubilato, con ugual durata di servizio non avrà diritto che a L. 3600.

Domando se vi possa essere un'ingiustizia, peggio di un'ingiustizia, un'assurdità più manifesta di questa. Tutta l'economia della legge delle pensioni sta in questo: proporzionare, graduare le pensioni di riposo allo stipendio che gl'impiegati godono.

In essa domina il principio generale di accordare tanti quarantesimi in ragione di durata del servizio, e quattro quinti in ragione dello stipendio qualunque esso sia; ora invece in quest'unico caso vi sarà una regola esattamente inversa. Avete maggiore stipendio? Ebbene avrete minore pensione. Non avete meritato un posto di maggiore stipendio? Dunque abbiate pensione maggiore.

Ma questa non è semplicemente un'ingiustizia, ma è, ripeto, una manifesta assurdità, e se vi possono essere ragioni per le quali un'ingiustizia, un'assurdità debba prevalere ad una disposizione semplice, che ponga in armonia questo articolo con tutta l'economia della legge, lo giudicherà il Senato.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io non voglio entrare nel merito di questa discussione, vedere cioè, se più valgano le ragioni del Ministero, che sostiene l'articolo, come venne votato dalla Camera dei Deputati, o quelle dell'Ufficio Centrale, che propone una redazione sua propria; io dirò solo che questa questione non sarà per molti anni che astratta e non d'applicazione.

Nel 1859, furono aumentati, credo, tutti indistintamente gli stipendi nelle amministrazioni di qualunque natura, e se qualcuno forse rimase indietro, locchè precisamente non so, saranno appunto quelli di cui fece cenno il signor Commissario Regio, cioè gli insegnanti delle scuole secondarie, mentre per tutti gli altri l'aumento ebbe luogo.

Ora, perchè possa quest'articolo aver la sua applicazione devono correre 12 anni a principiare dal 1859; sicchè la questione non si produrrà che nel 1871.

Si può quindi ragionevolmente supporre che in questo periodo di tempo, e trattandosi di una legge di questa natura, si verificherà qualche inconveniente, si verrà a riconoscere che essa produce sconci di natura tale da dover esser riparati, e che quindi il Governo sarà il primo a proporre, ed il Parlamento anche promuoverà quelle interpretazioni, o quelle disposizioni che moderino o tolgano questi sconci.

Siccome l'applicazione di questo articolo non si farà, ripeto, che nel 1871, senza voler entrare nel merito delle fatte proposte, parmi evidente, che per evitare un dubbio, un inconveniente che forse potrà aver luogo solo da qui a molti anni, noi accettandolo e rinviando conseguentemente la legge all'altra Camera, donde chi

presentata e sottoscritta da quarantatre commercianti ed impiegati di Torino: questi petenti domandano che non sia estesa la disposizione dell'articolo 36 agli stipendi.

Su questo proposito l'Ufficio che ha proposto la soppressione, nulla ha da aggiungere alle ragioni sulle quali è fondata questa sua conclusione; si rimette quindi, come ha fatto finora, alla saviezza del Senato.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti. (Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima che si proceda allo scrutinio segreto comunicherò al Senato l'ordine del giorno che sarebbe stabilito per la seduta di lunedì, e che se non vi si fa opposizione s'intenderà approvato dal Senato.

Continuazione della discussione sul progetto di legge

per la fondazione della Banca d'Italia; e quindi, se ci avvanzerà tempo, i seguenti progetti:

1. Spesa straordinaria per riparazioni al palazzo già ducale di Genova;

2. Maggiore spesa per rimborsar all'azienda dei Prestiti in Firenze;

3. Maggiore spesa per la stazione di Genova;

4. Spesa straordinaria per gratificazioni agli agenti del cessato dazio di macinato nelle Marche.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale per lo scrutinio segreto.)

Risultato della votazione:

Volanti 80

Favorevoli 70

Contrari 10

(Il Senato approva.)

La seduta è levata (ore 5 1/2).